



PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2025/09011

Del: 05/12/2025

Esecutivo Da: 05/12/2025

Proponente: Direzione Corpo Polizia Municipale - E.Q. Area Supporto Amministrativo e Contabile

OGGETTO:

Affidamento diretto per la fornitura di n. 7 paia di calzature per il personale della Sezione ciclisti del Corpo di Polizia Locale di Firenze e n.7 cover clate scott relative alle calzature invernali e n. 7 cover clate scott relative alle calzature estive- Ditta NENCINI SPORT S.P.A. - CIG. B95A81EA6A - per l'importo di € 1.220,00 (IVA inclusa)

IL RESPONSABILE E.Q.

Richiamate:

- la Delibera C.C. n. 1 del 13/01/2025 avente per oggetto "Documenti di programmazione 2025/2027: approvazione note di aggiornamento al Dup, bilancio finanziario, nota integrativa, piano triennale investimenti ed ulteriori allegati" con la quale è stato approvato il bilancio annuale di previsione 2025 ed il bilancio pluriennale 2025-2027;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 21/01/2025 con cui è stato approvato il "Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2025-2027";
- la Deliberazione Giunta Comunale n. 89 del 14/03/2025 avente ad oggetto "Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO 2025 -2027). Approvazione";
- la determinazione dirigenziale n. DD/2025/02837 del 17/04/2025 con la quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico di Elevata Qualificazione "Area Supporto Amministrativo e Contabile" – Direzione Corpo Polizia Municipale e relativa delega di funzioni e competenze, confermando la delega al sottoscritto per la firma di varie tipologie di atti fino ad € 40.000,00;

Ricordato che con Determinazione Dirigenziale n. 5708 del 01/08/2025 è stato aggiudicato il Lotto 2 della procedura aperta per la conclusione di un Accordo Quadro con unico operatore economico, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. D) del D.Lgs. n. 36/2023, per la "fornitura di vestiario e buffetteria e calzature per il Corpo di Polizia Municipale di Firenze"inerente la "Fornitura di calzature per il Corpo di Polizia Municipale di Firenze (**Lotto 2 CIG B6A893F9E0**);

Precisato che nel progetto di gara è specificatamente indicato che: *“Non entreranno a far parte della gara, pertanto, le calzature classiche in cuoio, le polacchine, le decolté, gli stivali da cavallerizzi e neppure le scarpe per i ciclisti, per le quali, saranno effettuati, qualora necessario, affidamenti in via diretta, con il rispetto del principio di rotazione di cui all’art. 49 del D.lgs. 36/2023, in considerazione della residualità e limitato valore economico di quest’ultime commesse (reparti con personale al di sotto delle 10 unità), tenuto conto dell’andamento delle forniture nell’ultimo quinquennio e dell’aumento delle certificazioni rilasciate dal medico competente per l’utilizzo esclusivo di scarpe comode, ammortizzate e dotate di alloggiamento per plantare...”*

Considerato che il personale della Sezione ciclisti di questa Direzione, non ha avuto, da diversi anni, un ricambio delle calzature specifiche che risultano, attualmente, usurate;

Ravvisata l’esigenza di dover provvedere, pertanto, alla fornitura di nuova dotazione di scarpe da ciclismo, in ragione di un ricambio ordinario delle calzature a seguito di usura;

Ritenuto, pertanto, necessario attivare la procedura per l’acquisizione della citata fornitura al fine di ottenere quanto necessario per consentire lo svolgimento delle attività nel miglior modo possibile;

Ritenuto di provvedere ad una fornitura di n. 7 calzature da ciclismo e n.7 cover clete scott relative alle calzature invernali e n. 7 cover clete scott relative alle calzature estive, per il personale facente parte della Sezione ciclisti;

Riscontrata quindi l’opportunità di procedere celermemente con tale acquisto, per le motivazioni sopra esposte, individuando un operatore economico che sia in grado di consegnare nel breve periodo, le calzature necessarie e di ottima qualità tenuto conto della peculiarità del servizio a cavallo;

Considerato che in sede di istruttoria del presente atto si è accertato che i beni in argomento non sono offerti dalle Convenzioni Consip (art. 26 legge 488/99 e ss.mm.);

Contattata per le vie brevi la Ditta **NENCINI SPORT S.P.A.** con sede legale **VIA CIOLLI DINO, 9 50041 CALENZANO (FI) /P.IVA 03580030488** (Cod. benef. **4640**), la stessa ha presentato la descrizione tecnica delle calzature da ciclismo, come di seguito indicato:

- n. 1** articolo modello northwave magma x plus;
- n. 6** articoli northwave kingrock plus gtx;
- n. 7** cover clete scott relative alle calzature invernali n. 7 cover clete scott relative alle calzature estive;

e rimesso idoneo preventivo, per un importo totale netto di € 1.000,00 oltre IVA 22%;

Precisato che il preventivo in questione è stato sottoposto alla valutazione della Responsabile della Sezione ciclisti di questo Corpo di Polizia Locale e che il medesimo ha espresso parere favorevole per il modello di calzature in questione;

Visti gli articoli:

- 58, del D.Lgs. 31/03/2023, n. 36 che stabilisce che nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, al fine di favorire l’accesso delle piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti devono, ove possibile ed economicamente conveniente, suddividere gli appalti in lotti e la mancata suddivisione deve essere motivata;
- 3 della legge 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

- 49, comma 6, del D.Lgs. 31/03/2023, n. 36;

Visti:

- il D.Lgs. 81/2008 e la Determinazione AVCP n. 3 del 05/03/2008 in materia di rischi interferenziali;
- il D.Lgs. 33/2013 e l'art. 50, comma 9 del D.Lgs. 36/2023, in materia di Amministrazione trasparente;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 31/03/2023, n. 36 il presente appalto non è stato suddiviso in lotti poiché, la suddivisione in lotti potrebbe essere di ostacolo a garantire l'omogeneità dei prodotti della fornitura da consegnare in dotazione, agli operatori del Corpo di Polizia Locale del Comune di Firenze;

Considerato che l'art. 108, comma 3 del D.Lgs. 36/2023 dispone che per le forniture ed i servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria è possibile utilizzare il criterio del minor prezzo;

Visto l'art. 192 del D.Lgs. 267/2000, il quale stabilisce che la “*stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante: a) il fine che con il contratto si intende perseguire; b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base*”;

Ritenuto di fissare i contenuti minimi essenziali come segue:

- il fine che il contratto intende perseguire è quello di acquisire n. 7 paia di calzature da ciclismo e relative placchette accessorie, necessarie per sostituzione di quelle attualmente in uso al personale facente parte della Sezione ciclismo, a seguito di usura;
- l'oggetto del contratto è l'acquisto di n. 7 paia di calzature da ciclismo come specificato nel preventivo allegato;
- il contratto verrà stipulato mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio, ai sensi dell'art. 18 comma 1 del D.Lgs. 36/2023;
- il sistema ed il criterio di gara sono quelli del minor prezzo, ai sensi dell'art. 108, comma 3 del D.Lgs. 36/2023;

Ritenuto quindi necessario provvedere, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), alla fornitura delle calzature indicate;

Dato atto, che, con il D.Lgs. 36/2023 “Nuovo Codice dei Contratti, ai sensi degli artt. 25 e ss., ricorre l'obbligo di fare ricorso al mercato elettronico;

Considerato per le ragioni sopra esposte, di poter procedere all'affidamento diretto a mezzo della piattaforma contratti pubblici di ANAC.

Rilevato che:

- l'operatore economico **NENCINI SPORT S.P.A.** con sede legale **VIA CIOLLI DINO, 9 50041 CALENZANO (FI)** /P.IVA **03580030488** (Cod. benef. **4640**), rende disponibili i beni oggetto del presente approvvigionamento corrispondenti alle caratteristiche necessitate;
- il prezzo della fornitura offerto dal suddetto operatore economico, pari ad **€ 1.000,00** (oltre IVA 22%), per un totale di **€ 1.220,00** risulta essere congruo, per la suddetta tipologia di fornitura, anche rispetto a

quelli offerti sul mercato per la medesima tipologia di prodotto;

Dato atto del rispetto, nell'espletamento della procedura in questione, dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, trasparenza e proporzionalità;

Ritenuto, per le ragioni sopra esposte, di affidare la fornitura alla Ditta **NENCINI SPORT S.P.A. con sede legale VIA CIOLLI DINO, 9 50041 CALENZANO (FI) /P.IVA 03580030488 (Cod. benef. 4640)**, a mezzo della piattaforma contratti pubblici di ANAC, ai sensi dell'art. 25 e ss. del D.Lgs. 36/2023;

Dato altresì atto che la somma necessaria per il presente affidamento trova capienza sul capitolo 24467 del corrente Esercizio Finanziario 2025;

Dato atto che l'appalto è stato registrato con CIG B95A81EA6A;

Dato atto, altresì che, questa Stazione Appaltante ha ricevuto da parte della Ditta affidataria della fornitura la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà riferito ai requisiti di partecipazione di cui all'art. 52, comma 1 del D.Lgs. 36/2023, ha acquisito il DURC, la Tracciabilità dei Flussi Finanziari, le Annotazioni Riservate, restando comunque salva la facoltà di procedere alla revoca del contratto nel caso in cui dalla verifica svolta non risultasse confermato il possesso dei requisiti autodichiarato (art. 52, comma 2 D.Lgs. 36/2023);

Dato atto che il RUP del presente procedimento è il Responsabile E.Q. Area Supporto Amministrativo e Contabile e che su di esso non sussistono situazioni anche potenziale, di conflitto di interessi nel presente procedimento ai sensi art 16 del D.Lgs. 36/2023, dell'art. 7 del DPR n. 62/2013 (Regolamento recante Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165);

Accertato che la spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, ai sensi dell'art. 9, co. 1 del d.l. 78/2009, convertito in legge 102/2009;

Verificato il rispetto delle regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183, co. 8 del D.Lgs. 267/2000;

Accertato altresì che nel presente appalto sono assenti rischi interferenziali e pertanto nessuna somma riguardante la gestione dei suddetti rischi viene riconosciuta all'operatore economico, né è stato predisposto il Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI);

Richiamato l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL) relativamente a competenze, funzioni e responsabilità dei Dirigenti;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Visti:

- le Leggi 136 e 217 del 2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- gli artt. 107 e 183 del D. Lgs. n. 267/2000;
- il D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.;
- lo Statuto del Comune di Firenze;
- il vigente Regolamento Generale per i contratti;
- l'art. 23 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il D.lgs. 33/2013, in materia di Amministrazione trasparente;

DETERMINA

Di:

- 1) dare atto che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo del presente atto;
- 2) affidare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023, la fornitura di **n. 1 calzatura** modello northwave magma x plus; **n. 6** calzature modello northwave kingrock plus gtx; **n. 7** cover clete scott relative alle calzature invernali e n. 7 cover clete scott relative alle calzature estive, all'operatore economico **NENCINI SPORT S.P.A. con sede legale VIA CIOLLI DINO, 9 50041 CALENZANO (FI) /P.IVA 03580030488 (Cod. benef. 4640);**
- 3) dare atto che il presente affidamento avviene con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 108, comma 3 del D.Lgs. 36/2023, trattandosi di appalto di valore inferiore alla soglia comunitaria e tenuto conto che i prezzi dei beni acquistati sono dettati dal mercato e che la fornitura verrà consegnata entro il 31/12/2025;
- 4) dare atto che il CIG è B95A81EA6A;
- 5) confermare l'assenza di rischi da interferenza e pertanto di stabilire che nessuna somma riguardante la gestione dei suddetti rischi verrà riconosciuta all'operatore economico affidatario dell'appalto, e che non si rende, altresì, necessaria la predisposizione del Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI);
- 6) disporre l'impegno di spesa per l'importo complessivo di cui al presente provvedimento, pari ad **€ 1.220,00** a valere sul capitolo **24467** dell'Esercizio Finanziario 2025, che presenta la necessaria disponibilità;
- 7) attestare che l'approvvigionamento avviene utilizzando a mezzo della piattaforma contratti pubblici di ANAC, nei termini di cui all'art. 25 e ss. del D.lgs. 36/2023;
- 8) il contratto verrà stipulato mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio, ai sensi dell'art. 18 comma 1 del D.Lgs. 36/2023;
- 9) dare atto che il RUP del presente procedimento è il Responsabile E.Q. Area Supporto Amministrativo e Contabile, il quale non è in situazione di conflitto di interesse ai sensi di quanto disposto dall'art 16 del D.Lgs. 36/2023;
- 10) di disporre tutti gli adempimenti in materia di comunicazioni e trasparenza di cui agli artt. 20 e 23 del D.Lgs. 36/2023, compresa la pubblicazione dei risultati della procedura di affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 9 del D.Lgs. n. 36/2023;

ALLEGATI INTEGRANTI

polizia municipale preventivo (1).pdf - f5c4701f96571816eb18adb3ab2fcfd5eae668650198d5d4b7f46b11d1adb8547

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Francesco Bandinelli

Elenco Movimenti

Nº	Tipos Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
1)	U	2025	24467		2025/10312		€ 1.220,00	4640 - NENCINI SPORT S.P.A.

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Sottoscritto digitalmente da

Il Responsabile Contabile

Alessandro Innocenti

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.